

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione del sistema informativo PREVENTIVASS

(CIG: 95326385BB)

**SCHEMA DI CONTRATTO** 



#### **TRA**

			•	_				•	_		Istituto), ente di	•
con	sede	in	Roma,	via	del	Quirinale,	n.	21,	codice	fiscale	97730600588,	rappresentato
da												
								Ε				
•						•	_		•		le legale in	
										•	lità di	, regolarmente
auto	1122all	alla	Supuia	uei pi	6261	ite Contratte	u, III	viilu	uei man	ualo coi	iieritogii.	

### **PREMESSO CHE**

- a. l'IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione del sistema informativo PREVENTIVASS:
- b. l'impresa, ha formulato, sulla base del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e dello Schema di Contratto, un'Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria della procedura, come da comunicazione dell'Istituto del .....;
- c. l'impresa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della gara, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- d. l'impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto con le modalità previste dalla legge di gara, definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- e. l'impresa ha presentato, anche ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto ai sensi della normativa vigente e delle norme di gara, ivi compresa la documentazione relativa alla prestazione, a garanzia degli impegni contrattuali, della cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa definitiva, rilasciata a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 c.c., con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Istituto e con efficacia oltre il termine dell'obbligazione principale, secondo l'espressa previsione dell'art. 1957 c.c., per la regolamentazione della quale si richiama all'art. 14 del presente contratto nei modi e nelle misure di legge.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate, con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Pagina 2

## Art. 1 Valore della premessa e degli allegati

- Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da: Capitolato tecnico e relativi allegati/appendici, Disciplinare di gara e relativi allegati, Offerta tecnica, Offerta economica, il Patto d'integrità e ogni altro documento citato nella premessa.
- 2. In caso di discordanza tra il presente Contratto e gli altri atti inerenti la gara prevarrà la clausola più favorevole per l'Istituto.

### Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

# Art. 2 Oggetto del Contratto

- 1. Il Contratto ha come oggetto l'affidamento dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione del sistema informativo PREVENTIVASS, e della fornitura di crediti AWS.
- Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario.

### Art. 3 Durata

- 1. Il presente Contratto ha la durata di 24 mesi, comprensivi della fase iniziale di presa in carico (*phase in*), con decorrenza dalla data di stipula contrattuale.
- 2. Il contratto può essere rinnovato per una durata di ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni.
- 3. La volontà di esercitare l'opzione di rinnovo è comunicata da parte dell'Istituto all'Impresa almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.
- 4. Il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice degli appalti.
- 5. Le fasi di svolgimento delle attività contrattuali sono descritte dettagliatamente nel Capitolato tecnico al paragrafo 1.3.
- 6. Al contratto si applica la clausola di revisione dei prezzi con le modalità indicate al successivo art. 17.
- 7. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, per giusta causa come specificato al successivo art. 22.

# Art. 4 Modalità di esecuzione dei servizi

- 1. L'impresa dovrà dare inizio alle attività contrattuali entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della stipula contrattuale.
- 2. L'impresa prende atto ed accetta che i servizi dovranno essere svolti in conformità con il programma di attività che verrà concordato di volta in volta con l'Istituto secondo le modalità e i

Schema di Contratto Pagina 3

termini indicati nel Capitolato Tecnico, salvo eventuali e successive variazioni, derivanti da modifiche normative, da concordare per iscritto con l'Istituto.

# Art. 5 Composizione dei gruppi di lavoro (Team)

- 1. I gruppi di lavoro incaricati di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto (cfr. all. 3) dovranno rimanere immutati per tutta la durata del contratto salvo quanto di seguito specificato.
- Le eventuali sostituzioni di componenti dei Team incaricati, con altri soggetti aventi qualifiche professionali almeno pari a quelle del componente sostituito, potranno avvenire solo in caso di giustificati motivi e previo riconoscimento da parte dell'Istituto dell'equivalenza dei curricula professionali.
- 3. L'Istituto potrà chiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o più componenti i team; anche in tal caso la sostituzione dovrà avvenire con personale avente i medesimi titoli ed esperienza professionale delle risorse sostituite.

# Art. 6 Oneri specifici a carico dell'aggiudicatario

- 1. Per tutta la durata del Contratto, l'impresa, oltre a quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Tecnico, è tenuta al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
  - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'Istituto, per quanto di propria competenza, di verificare la conformità dei servizi erogati alle disposizioni previste nel Capitolato Tecnico;
  - predisporre gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio ed il rispetto degli standard stabiliti nel Capitolato Tecnico;
  - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall'Istituto;
  - comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto.
- 2. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 17 del presente Contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
- 3. L'impresa si impegna, altresì, a rendere disponibile all'Istituto la reportistica nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato.

## Art. 7 Obblighi dell'Impresa

- 1. L'impresa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
  - a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto.
     Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo



carico della impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui all'art.17. L'impresa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea;

- secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
- secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.
- 2. L'impresa si obbliga ad avvalersi dei mezzi, beni e servizi idonei ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto.
- 3. L'impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.
- 4. L'impresa si obbliga altresì a:
  - a. garantire la idoneità, onestà, affidabilità, la correttezza di comportamento e la conformità alle regole di deontologia professionale del personale adibito allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto. In caso di assenza di tali requisiti in capo a uno o più componenti del gruppo di lavoro o a eventuali altri dipendenti dalla Impresa incaricati dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Istituto potrà chiederne l'allontanamento e la sostituzione con soggetto avente qualifica almeno pari a quella del soggetto sostituito;
  - b. eseguire le prestazioni oggetto del contratto con la diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2, del cod. civ.;
  - c. utilizzare l'italiano quale lingua di interlocuzione;
  - d. far osservare le prescrizioni dell'IVASS in materia di accesso agli stabili in cui saranno eseguite le prestazioni e di spostamento all'interno degli stessi;
  - e. comunicare all'Istituto le generalità e gli estremi di un valido documento di riconoscimento del personale che, per ragioni connesse all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, dovrà accedere ai locali dell'IVASS:
  - f. consegnare al personale che dovrà accedere ai locali dell'Istituto l'informativa IVASS che sarà fornita alla stipula contrattuale relativa al trattamento dei dati di pertinenza dei suddetti soggetti effettuato dallo stesso Istituto;
  - g. rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) adottando ed osservando nell'effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando l'Istituto da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In particolare, l'Impresa darà massima diffusione e conoscenza, tra il personale adibito ai servizi dedotti in contratto, alle informazioni circa le misure di prevenzione e di emergenza e alle indicazioni in ordine alle modalità di evacuazione degli stabili in caso di emergenza. A tale ultimo riguardo dovrà essere consegnata ad ogni lavoratore interessato una copia delle "norme di comportamento da osservare per l'evacuazione in caso di emergenza" che verranno fornite dall'Istituto;
  - h. osservare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in vigore per la categoria, provvedendo a proprie cura e spese esclusive al pagamento di tutti gli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali relativi ai dipendenti medesimi. L'Istituto effettuerà i controlli sulla regolarità contributiva e fiscale di cui al successivo art. 18;
  - . comunicare tempestivamente all'IVASS (entro 30 giorni dall'evento rilevante o dalla conoscenza/conoscibilità dello stesso): a) ogni modifica degli assetti proprietari, della struttura e



degli organi tecnici e amministrativi dell'Impresa nonché produrre in tali casi le pertinenti dichiarazioni sostitutive;

- j. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna a:
  - comunicare all'Istituto tempestivamente e, comunque, non oltre 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, l'Impresa si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. L'impresa si impegna altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi;
  - inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.;
  - dare immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

# Art. 8 Locali messi a disposizione dall'Istituto

- 1. L'Istituto provvede a mettere a disposizione dell'impresa, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati informatici di proprietà dell'impresa necessari all'erogazione dei servizi richiesti.
- 2. L'impresa sarà adeguatamente informata dall'Istituto circa le misure di sicurezza adottate sui luoghi di lavoro.
- 3. L'Istituto garantisce all'impresa lo spazio fisico necessario per l'alloggio temporaneo delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime e una adeguata alimentazione elettrica.
- 4. L'Istituto consentirà al personale dell'impresa o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Istituto.

## Art. 9 Obblighi di segretezza e di riservatezza

- L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.



- 3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.
- 5. Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell'IVASS di cui l'Impresa e/o i suoi amministratori e/o il suo personale, venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza dell'Impresa da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione scritta all'IVASS. Tutti gli amministratori e dipendenti dell'Impresa sono tenuti al segreto previsto dall'articolo 2407 del codice civile. È esclusa, comunque, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione dell'IVASS non autorizzata, fatte salve le documentazioni strettamente necessarie per la realizzazione dell'oggetto contrattuale.

# Art. 10 Project Manager

1. L'Impresa entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della stipula contrattuale è tenuta a comunicare il nominativo ed i recapiti del proprio Project Manager per lo svolgimento di tutte le attività di cui al par. 4.3 del Capitolato tecnico.

### Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI

## Art. 11 Responsabilità e risarcimento danni

- 1. L'impresa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- 2. L'Impresa assume a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare all'IVASS, ai dipendenti dello stesso, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, con espressa esclusione dell'Istituto da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

## Art. 12 Brevetti e diritti d'autore

1. L'impresa assume ogni responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, si sia avvalsa, senza previa ed adeguata autorizzazione, di strumenti informatici (*hardware* e *software*) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.



- Qualora venga promossa nei confronti dell'Istituto azione per la violazione dei diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, l'impresa manleverà e terrà indenne l'Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell'Istituto.
- 3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 21 del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c., salvo che l'impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato, ovvero sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.
- 4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

### Art. 13 Penali

- 1. L'impresa riconosce all'Istituto, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
  - a. fino a euro 30.000,00 (trentamila euro) in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 9 (*riservatezza*) del presente Contratto;
  - b. euro 1.000,00 (mille euro) per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche previste agli art. 4, comma 1, e 10 del presente contratto;
  - c. nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all'Istituto, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell'Appendice "Indicatori di qualità della fornitura" del Capitolato Tecnico, l'Istituto applicherà all'Impresa le penali ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte e aggiornate con le migliorie offerte dall'operatore aggiudicatario.
- 2. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà all'impresa entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati via PEC.
- 3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall'impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
- 5. L'Istituto potrà applicare all'impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

# Art. 14 Garanzia definitiva



- 1. La cauzione di cui alla lettera e) della premessa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s'intende prestata dall'impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
- 2. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'impresa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
- 3. In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalso, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stesso, il quale, in caso d'inadempimento, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
- 4. In caso di esercizio dell'opzione di proroga del presente Contratto, l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte per la durata della proroga.
- **5.** La garanzia sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 103, del citato Decreto.

#### Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO

## Art. 15 Controlli dell'Istituto

- 1. E' riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche periodici e a campione, sull'osservanza da parte dell'impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
- 2. A tal fine l'impresa è tenuta a prestare la massima collaborazione, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti richiesti.

### Art. 16 Verifiche di conformità

- 1. I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016. La mancata corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e agli altri atti di gara determinerà l'esito negativo delle verifiche.
- 2. In caso di esito negativo, la verifica potrà essere ripetuta entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data della prima verifica e, comunque, l'Istituto potrà applicare le penali nei casi previsti dall'art. 13. Qualora, trascorsi tali 10 giorni, la verifica, risulti ancora negativa, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa mediante PEC.
- 3. Delle operazioni di verifica è redatto apposito verbale.
- 4. L'Istituto ha la facoltà di chiedere l'immediata risoluzione del Contratto, ove le difformità evidenziate nel corso delle verifiche non siano eliminabili, ovvero risultino di gravità tale da rendere la fornitura oggetto del presente Contratto del tutto inidonea alle finalità in relazione alle quali è stato stipulato il Contratto, o, ancora, evidenzino negligenze inescusabili.



5. Il positivo esito delle verifiche non esonera l'impresa dalla responsabilità per eventuali difformità che non siano emerse al momento della effettuazione, ma vengano in seguito accertate.

# Art. 17 Importo contrattuale

- 1. L'importo complessivo per i 24 mesi di durata contrattuale è pari a euro xxxx xxxx oltre IVA, calcolato sulla base dei prezzi offerti dall'impresa aggiudicataria, di cui:
  - euro xxx.xxx, quale corrispettivo una-tantum per il completamento della fase di presa in carico, soggetto a fatturazione al completamento della stessa nei tempi e termini stabiliti nel Capitolato tecnico;
  - euro xxx.xxx, quale corrispettivo complessivo per la conduzione della piattaforma nei 24 mesi contrattuali, suddiviso in 24 rate mensili di pari importo, soggetto a fatturazione mensile posticipata in cui si evinca per ciascun servizio l'importo del canone dovuto, come di seguito riepilogato:

		Importo complessivo	Canone mensile per singolo
ID	Descrizione Servizio	offerto per singolo servizio	servizio
1	Servizio di Conduzione Operativa e Manutenzione Infrastrutture Informatiche		
2	Servizi di Sviluppo, Manutenzione e Conduzione Operativa Applicativi e Database		
3	Servizio di Backoffice e supporto alle Imprese Assicurative e Intermediari		
4	Servizi di Supporto Specialistico / Presidio onsite		
5	Servizi Cybersecurity	_	-
6	Servizi Trasversali		
	TOTALE		

- euro 250.000,00 da intendersi come budget massimo che l'IVASS, si riserva la facoltà di utilizzare in base a eventuali specifiche esigenze per realizzare attività di Manutenzione evolutiva, al prezzo unitario per una giornata di lavoro del team di riferimento, pari a euro xxx.xx, IVA esclusa. Ciascun intervento sarà soggetto a fatturazione a conclusione dello stesso;
- euro xxx.xxx, quale valore d'acquisto di servizi AWS corrispondente ad un valore nominale di crediti Amazon Web Services pari a euro 500.000,00 applicando lo sconto offerto sul listino prezzi dei servizi AWS del ....%. L'acquisto dei servizi AWS è soggetto a fatturazione posticipata mensile.
- 2. Il predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali.
- 3. Tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione effettuata dall'impresa.



- 4. I suddetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- 5. L'Istituto ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del Contratto, di richiedere un'estensione delle prestazioni convenute, con prestazioni aggiuntive ancorché connesse per un valore d'importo complessivo non superiore ad un quinto del valore globale del contratto. In tal caso, dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto e nell'Offerta presentata dall'impresa ed in eventuali successivi accordi tra le parti.
- 6. L'Istituto ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del Contratto, di richiedere una riduzione delle prestazioni convenute, per un valore d'importo complessivo non superiore ad un quinto del valore globale del contratto.
- 7. Nel caso intervengano modifiche normative alla regolamentazione concernente gli obblighi di preventivazione in capo alle imprese o agli intermediari che riducano sensibilmente il numero delle interrogazioni su PREVENTIVASS, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere una riduzione delle prestazioni contrattuali anche oltre il quinto del valore del contratto attraverso una rinegoziazione dello stesso.
- 8. Nel caso in cui l'Istituto manifesti il proprio interesse al rinnovo, l'Impresa può richiedere almeno 5 mesi prima della scadenza del contratto l'adeguamento dei prezzi contrattualizzati, nel limite del coefficiente dato dalla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al mese/anno del pagamento dell'ultimo corrispettivo relativo al primo biennio di fornitura e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
- 9. L'Istituto potrà accordare in tutto o in parte la misura dell'adeguamento richiesto, previa istruttoria da condursi chiedendo alla impresa la documentazione comprovante le ragioni della richiesta.
- 10. Le modifiche non alterano la natura generale del contratto.

# Art. 18 Fatturazione e pagamenti

- La liquidazione dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di regolari fatture emesse e inoltrate, ai sensi del D.M. del MEF n. 55/2013 e dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, esclusivamente in forma elettronica, da trasmettere per mezzo del Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate e intestate all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale 21, 00187 Roma (CF 97730600588).
- Sulle fatture dovranno essere indicati il C.I.G. 95326385BB identificativo del presente contratto, il codice fiscale dell'IVASS, l'IBAN del conto corrente dedicato di cui all'articolo 7, comma 4, lett. j) e il Codice univoco ufficio UF3BVP, destinatario della fattura elettronica. Le fatture dovranno inoltre essere emesse secondo il regime IVA della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment").
- 3. I pagamenti relativi alle prestazioni dedotte nel contratto saranno liquidati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa effettuazione delle verifiche di seguito indicate.
- 4. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, ai sensi del D.P.R. 207/2010, da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto.
- 5. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva che l'Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Istituto procederà ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016.



6. La liquidazione del corrispettivo è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

# Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'impresa le spese di bollo, tutti gli altri oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.

### Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI

## Art. 20 Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti

1. Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Contratto in quanto non dichiarato dall'impresa in sede di offerta.

Oppure

- L'impresa, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
- .....
- 2. La richiesta di subappalto potrà essere autorizzata dall'Istituto a condizione che:
  - l'impresa, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni da subappaltare;
  - il subappalto sia conforme alle disposizioni di cui al citato art. 105 del d. lgs. n. 50/2016;
  - l'impresa, provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
  - al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Impresa trasmetta la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
  - il subappaltatore sia in possesso dell'idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lettera a, punto 2, del d. lgs. n. 81/2008);
  - l'impresa pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
  - l'impresa, produca la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
- 3. L'affidamento del servizio a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'impresa, che è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Istituto.
- 4. L'Istituto corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016.
- 5. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano, in caso di subappalto, le disposizioni di cui all'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016.
- 6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 106 d. lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.



- 7. La cessione dei crediti dell'Impresa, nascenti dal presente contratto, è consentita e opponibile all'IVASS nei limiti e con le forme stabiliti dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
- In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi e divieti di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, con comunicazione inviata a mezzo PEC, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

## Art. 21 Clausola risolutiva espressa

- 1. In caso d'inadempimento dell'impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato dall'Istituto per porre fine all'inadempimento, quest'ultimo potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto e incamerare la cauzione, procedendo all'esecuzione in danno della Impresa, salvo rimanendo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 2. L'IVASS si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per l'Impresa diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dall'IVASS e il diritto dell'Istituto di escutere la garanzia di cui all'art. 14, qualora:
  - a) risultino violati gli obblighi di segretezza e riservatezza di cui all'art. 9;
  - b) una o più delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla Impresa risultino non veritiere;
  - c) l'Impresa risulti sottoposta a fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.
- 3. Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente contratto:
  - a) il verificarsi di inadempimenti contrattuali che determinino nel corso dell'intera durata del contratto un importo complessivo delle penali superiore al 10% del valore del contratto;
  - b) le ipotesi di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016;
  - c) il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
- 4. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Istituto, da comunicarsi mediante PEC.
- 5. Restano salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Contratto.

## Art. 22 Recesso per giusta causa

- 1. L'Istituto ha facoltà di recedere dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, con preavviso scritto, mediante PEC, di almeno 30 giorni, con esclusione di ogni indennità per mancato guadagno e senza che da tale recesso possano derivare diritti o pretese di sorta.
- 2. Restano salve le ipotesi di recesso espressamente previste dal presente Contratto.
- 3. Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Istituto.
- 4. In caso di recesso dell'Istituto, l'impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
- 5. L'impresa rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.



Ogalora uno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale ricadano in una delle situazioni ostative previste dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Istituto ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese relative alle prestazioni alla data non eseguite.

# Art. 23 Responsabile del Procedimento e direttore esecutivo del contratto

1. Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Isabella Bozzano del Servizio Gestione Risorse. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dr. Antonio Rosario De Pascalis del Servizio Studi e Gestione dati. Al Direttore dell'esecuzione del contratto competono le verifiche di corretta esecuzione delle prestazioni ed il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016.

# Art. 24 Foro competente

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del presente Contratto, che non possa essere composta in via amichevole nei modi e nei tempi previsti, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

## Art. 25 Trattamento dei dati personali

- 1. Per quanto concerne il trattamento dei dati dell'Impresa acquisiti in occasione della procedura di affidamento, si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara citato in premessa.
- 2. Per quanto attiene il trattamento dei dati personali inerenti l'esecuzione del presente Contratto, la Parti si accordano con la sottoscrizione del documento di seguito allegato (all. 1 Accordo relativo al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, novellato dal d. lgs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. "GDPR") -, il cui contenuto forma parte integrante del presente contratto.
- 3. L'IVASS, con separato atto di cui all'allegato 2 del presente contratto, provvederà a nominare l'Impresa aggiudicataria, quale Responsabile/sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, relativamente ai dati personali di cui IVASS è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Firmato digitalmente da	Firmato digitalmente da

PER L'IVASS

PER L'IMPRESA



Dichiarazione della Impresa annessa al Contratto
Il sottoscritto, in qualità di, dichiara per conto della Impresa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:
Articolo 1; Articolo 2; Articolo 3; Articolo 4; Articolo 5; Articolo 6; Articolo 7; Articolo 9; Articolo 10; Articolo 11; Articolo 12; Articolo 12; Articolo 13; Articolo 15; Articolo 15; Articolo 16; Articolo 16; Articolo 17; Articolo 18; Articolo 19; Articolo 19; Articolo 20; Articolo 20; Articolo 21; Articolo 21; Articolo 22; Articolo 23; Articolo 24; Articolo 25.
PER L'IMPRESA
Firmato digitalmente da

Schema di Contratto Pagina 15



Allegato 1

Accordo relativo al trattamento dei dati personali ai sensi del d. Igs. n. 196/2003, novellato dal d. Igs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. "GDPR")

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito "IVASS" o "Istituto") ente di diritto

pubblico, con sede in Roma, Via del Qui		,	0		,	presentato	da
		е					
			"Impresa"),				
rappresentata da() Via		, C			il		,
codice fiscale,	in o	, nato/ walità di	аа		- "	rogolarma	,
della attività che comportano il trattame afferente l'affidamento dei servizi di ges PREVENTIVASS CIG 95326385BB con personali:	tione,	conduzion	e e manutenz	ione de	el sistem	a informa	ativo
Le Parti, ai sensi della normativa italian ("Normativa in materia di protezione dei I dati personali comunicati per le fina all'adempimento degli obblighi legali e col Le Parti si impegnano, nell'esecuzione trattamento dei Dati Personali, ad agire ir Dati Personali applicabile (in particolare misure organizzative e tecniche adeginformazioni relative all'attività di IVA	Dati Polità intrattu di tut n conf il Re juate,	ersonali"), nerenti al ıali dallo st te le attivi ormità con golamento nonché	dichiarano di p l'esecuzione esso derivanti. tà connesse d la Normativa UE 2016/679 idonee a gal	orocede del procede che pos in mate c.d. "C rantire	re al tratesente essono co eria di pro EDPR"), la sicu	tamento o contratto omportare otezione o osservan rezza de	dei e e il dei do elle

Nel caso in cui l'Impresa violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'IVASS potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

confidenzialità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione,

L'impresa assicura che non trasferirà e che farà in modo che nessun sub-appaltatore trasferisca i Dati Personali di titolarità di IVASS al di fuori del Paese in cui vengono forniti allo stesso, eccetto tra Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE).

In adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, L'impresa può comunicare i Dati Personali di titolarità di IVASS al di fuori del territorio dell'UE o SEE a condizione che (i) l'impresa sia stata autorizzata da IVASS, (ii) l'impresa comunichi o trasferisca tali dati verso quei Paesi che

anche accidentale, di dati e documenti.



assicurino un livello di tutela delle persone fisiche ritenuto adeguato dalla Commissione europea (o dall'Autorità Garante italiana), (iii) il trasferimento si basi sull'utilizzo di clausole contrattuali tipo o Norme Vincolanti d'Impresa (c.d. "BCR") ai sensi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali; (iv) l'impresa mantenga la responsabilità di qualsiasi violazione perpetrata dai sui dipendenti, collaboratori, consulenti o subfornitori.

A tal fine, l'impresa è tenuta a fare in modo che anche i propri dipendenti, collaboratori, società collegate ed eventuali subfornitori rispettino tutte le obbligazioni su di esso incombenti in forza della Normativa in materia di protezione dei Dati Personali, con riferimento a tutti i Dati Personali che il Fornitore possa avere necessità di sottoporre a trattamento nel corso dell'esecuzione dei Servizi. Tale obbligo rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del presente contratto.

L'IVASS, per quanto sopra evidenziato, con separato atto nomina l'impresa "Responsabile del trattamento" dei dati di titolarità di IVASS, trasmessi dall'Istituto per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. A tal proposito, l'impresa dichiara sin d'ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione; lo stesso, in particolare, dichiara e riconosce di aver regolarmente eseguito - nell'ambito della propria organizzazione - tutte le formalità e adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti dalla citata Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali.

Se l'impresa è del parere che un'istruzione contenuta nell'atto di designazione violi o sia contraria alla Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali applicabile, la stessa è tenuto a informare immediatamente IVASS, fornendo adeguata motivazione.

L'impresa non potrà in alcun caso cedere o subappaltare o affidare ad altri, che non siano propri dipendenti e/o collaboratori, le prestazioni di cui al presente contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte di IVASS. In caso di subappalto autorizzato, l'impresa rimarrà comunque l'unico responsabile per quanto previsto dal presente contratto, ivi compreso l'accordo di riservatezza, e dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto da parte del subappaltatore di tutto quanto disciplinato e posto a carico dell'impresa dal presente contratto. In riferimento agli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, l'impresa:

- i) deve informare preventivamente IVASS nel caso in cui intenda avvalersi dell'opera di soggetti terzi esterni (sub-responsabili o sub-fornitori) alla propria organizzazione per l'esecuzione di alcune delle attività effettuate per conto della stessa IVASS ed a sottoporre tale circostanza alla previa autorizzazione di quest'ultima;
- ii) prima che i terzi esterni inizino a trattare Dati Personali di IVASS, svolgere un'adeguata verifica di due diligence finalizzata ad accertare che tali soggetti siano in grado di fornire il livello di protezione dei Dati Personali di IVASS previsto dalle normative applicabili e dal contratto;
- iii) deve stipulare con i terzi sub-responsabili/sub-fornitori un accordo scritto o contratto che imponga a questi ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali a cui l'impresa è vincolata con IVASS (in base al presente Contratto), prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali;
- iv) si impegna a tenere un elenco aggiornato di tutti i contratti sottoscritti e informare preventivamente IVASS nel caso si intendesse procedere ad aggiunte o sostituzioni. In tali casi, l'impresa deve altresì portare a conoscenza di IVASS le principali modalità di esecuzione dei servizi resi dai terzi sub-responsabili/sub-fornitori (specifiche funzioni a cui sono addetti, tipologie di dati a cui hanno accesso e le procedure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati).



Qualora gli eventuali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili o sub-fornitori) omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, l'impresa dichiara espressamente e accetta di conservare nei confronti di IVASS e degli interessati i cui dati sono trattati l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili.

L'impresa potrà continuare a utilizzare i sub-responsabili che risultino già incaricati dallo stesso alla data del presente contratto, fatto salvo in ogni caso l'adempimento da parte del Fornitore, non appena possibile, degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e sopra indicati.

Le Parti attuano tutte le misure tecniche e organizzative appropriate in relazione al trattamento dei Dati Personali al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di tale trattamento. L'impresa, in particolare, adotterà tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, per prevenire il rischio di distruzione o perdita accidentale dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o effettuato in violazione delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.

L'impresa prenderà tutte le precauzioni necessarie per evitare l'introduzione di programmi nocivi nei propri sistemi informativi e/o di quelli di IVASS ed adotterà le misure adeguate volte all'eliminazione di tali programmi, qualora ne venisse constatata l'esistenza. A tal fine, l'impresa realizzerà tutti i test adeguati e sarà responsabile delle conseguenze di qualsivoglia danno causato a IVASS in caso di introduzione di tali programmi, salvo provare che ciò rientri nella responsabilità di IVASS, di un terzo o sia dipeso da forza maggiore.

L'impresa è a conoscenza dell'obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all'attività di IVASS e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.

In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore per conto di IVASS (c.d. data breach), l'impresa si impegna ad osservare quanto prescritto nell'atto di nomina di Responsabile Esterno del Trattamento.

La decisione finale sulla comunicazione (ivi compreso sul contenuto della stessa) di tale violazione dei Dati Personali ai propri clienti, dipendenti, fornitori di servizi, Interessati e/o al pubblico, e sull'implementazione del piano di azioni correttive, spetterà a IVASS nella misura in cui ciò riguardi i Dati Personali di titolarità quest'ultima.

L'impresa non acquisirà nessun diritto o titolo sui Dati Personali di titolarità di IVASS e, salvo quanto sopra specificato, la stessa si impegna a non comunicare o trasferire a terzi tali Dati Personali al di fuori del territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, salvo specifica autorizzazione da parte di IVASS ed in base ai presupposti sopra indicati.

L'impresa si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità di IVASS in suo possesso saranno restituiti ovvero distrutti, a scelta di IVASS, quando non più necessari per lo svolgimento dei Servizi oggetto del contratto, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo che tenga conto del tipo di Dati Personali in questione.

L'impresa conferma che si impegna ad adottare ogni provvedimento atto a consentire a IVASS di rispettare ogni ragionevole richiesta (riguardante i relativi diritti ai sensi dell'art. 15-22 del Regolamento UE 2016/679) proveniente dagli interessati al trattamento di cui IVASS abbia eventualmente condiviso i Dati Personali con la stessa Impresa, e dichiara di avere i mezzi per fare ciò.



IVASS, al fine di valutarne l'affidabilità dell'impresa e le garanzie di adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, potrà effettuare periodicamente attività di controllo del livello di sicurezza e conformità in materia di protezione dei dati personali, che dovranno essere tempestivamente assistite senza oneri aggiuntivi da parte dell'Appaltatore.

Questo articolo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente contratto. Le disposizioni del presente articolo si intendono applicabili anche ad eventuali subfornitori, così come disciplinato nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento.

PER L'IVASS	PER L'IMPRESA
Firmato digitalmente da	Firmato digitalmente da

Allegato 2

### NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Istituto procede alla nomina del fornitore affidatario a Responsabile del trattamento dei dati di titolarità dell'Istituto, trattati per dare esecuzione al contratto stesso, secondo i principi e le modalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), in particolare:

- 1. Il trattamento dei dati personali da parte dell'IVASS e del (affidatario del contratto per la fornitura dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione del sistema informativo PREVENTIVASS) avverrà secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e in conformità alle disposizioni normative dettate in materia di privacy dal GDPR e dal d.lgs. n. 196/2003, come modificato dalle disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo.
- 2. I dati personali trattati in relazione all'esecuzione del contratto saranno utilizzati esclusivamente ai fini del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo.
- 3. L'IVASS, in qualità di Titolare, nomina ai sensi dell'art. 28 del GDPR (affidatario del contratto per la fornitura dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione del sistema informativo PREVENTIVASS) Responsabile del Trattamento dei dati personali di titolarità dell'Istituto, trattati per dare esecuzione al contratto stesso. In particolare, le finalità del trattamento sono quelle di adempiere alle prescrizioni normative di cui all'art. 132 bis del Codice delle Assicurazioni. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: 1) anagrafici e di domicilio degli utenti (nome cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale); 2) patrimoniali (riferiti esclusivamente alla proprietà della vettura per la quale si richiede il preventivo); 3) di contatto (indirizzo email che viene acquisito solo se richiesto dall'utente). Le categorie di interessati sono persone fisiche che svolgono attività di intermediazione assicurativa e i consumatori richiedenti preventivi.
- 4. L'efficacia di tale nomina avrà una durata pari a quella prevista per il contratto e comunque fino alla cessazione degli obblighi dal medesimo derivanti.
- 5. Il fornitore affidatario accetta la nomina, attraverso la sottoscrizione per accettazione del presente atto, confermando l'esperienza e la conoscenza posseduta in materia nonché la sua capacità a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e a tutelare i diritti degli interessati.
- 6. In qualità di Responsabile del trattamento, *Il fornitore affidatario* si impegna a garantire che lo stesso sia svolto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali, attuando tutte le misure a tal fine necessarie, garantendo anche la conformità del trattamento medesimo ad eventuali obblighi sopravvenuti. In particolare, *Il fornitore affidatario* si obbliga a:
- trattare i dati ricevuti in conformità del presente contratto e delle istruzioni fornite dall'IVASS;
- eseguire esclusivamente le attività di trattamento funzionali, necessarie e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non utilizzare i dati ricevuti per finalità diverse; qualora sorgesse la



necessità di effettuare un trattamento diverso ed eccezionale rispetto a quello ordinario, *il fornitore* dovrà richiedere specifica autorizzazione all'IVASS;

- istruire il personale preposto al trattamento dei dati, garantendo che tutte le persone autorizzate al trattamento si impegnino a mantenere totale riservatezza rispetto a tali dati e che, a tal fine, le stesse agiscano sotto il costante controllo del Responsabile e in conformità alle istruzioni fornite da quest'ultimo e dall'IVASS;
- adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);
- adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dall'art. 32 del citato GDPR, adottando in particolare ogni misura necessaria a prevenire, o quantomeno minimizzare, ogni rischio ragionevolmente prevedibile connesso alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata o all'accesso accidentale o illegale ai dati ricevuti; a tal fine, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il fornitore si impegna, su richiesta dell'IVASS, a fornire un piano di misure di sicurezza da concordare con l'IVASS medesimo;
- assistere l'IVASS nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 32–36 del citato GDPR, prestando assistenza in particolare in caso di effettuazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- mettere a disposizione dell'IVASS tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa e dal presente atto, consentendo all'IVASS eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione; in particolare, il fornitore si obbliga a garantire, tramite autocertificazione, da fornire su richiesta dell'IVASS, che il trattamento dei dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, anche con particolare riferimento alle modifiche relative alle misure di sicurezza;
- informare tempestivamente l'IVASS di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR dovesse pervenire e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell'ambito del mandato affidatole;
- informare tempestivamente l'IVASS di eventuali violazioni (data breach) o sospette violazioni della protezione dei dati, fornendo una descrizione dettagliata dei fatti e delle circostanze e qualunque altra informazione l'IVASS, in qualità di Titolare, possa richiedere;
- avvisare tempestivamente l'IVASS in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e assistere l'IVASS nel caso di richieste a questa formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento di dati personali di cui al presente atto di nomina;
- al termine dell'esecuzione del contratto, trasmettere all'IVASS o, in alternativa e su richiesta di quest'ultima, distruggere le informazioni e i dati detenuti e trattati in nome e per conto del Titolare e che il Responsabile non debba altrimenti detenere in conformità a norme di legge.



PER L'IMPRESA

- 7. Il fornitore Responsabile non può affidare alcun trattamento connesso all'esecuzione del contratto a eventuali sub-contraenti, salvo il caso in cui ciò si renda necessario per l'esecuzione delle prestazioni e comunque previa autorizzazione specifica dell'IVASS. Resta inteso che, in tali ipotesi, il fornitore Responsabile dovrà assicurare che tali sub-contraenti presentino garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse e siano vincolati al rispetto degli stessi obblighi gravanti sul Responsabile in virtù del presente atto di nomina; in caso di violazione di tali obblighi, il Responsabile rimarrà comunque interamente responsabile, nei confronti dell'IVASS, di tali inadempimenti.
- 8. Il fornitore affidatario manleva e tiene indenne l'IVASS da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali o degli obblighi derivanti dal presente atto, derivante dalla condotta sua o del sub-responsabile.
- 9. Il fornitore affidatario non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte dell'IVASS.
- 10. Durante l'esecuzione del contratto, nell'eventualità di modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali che generino nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa), *il fornitore* si impegna a collaborare nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse con l'IVASS affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
- 11. Il fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento, si obbliga altresì a curare l'aggiornamento del proprio registro contenente tutte le categorie di attività, relative al trattamento dei dati personali, svolte in relazione all'esecuzione del contratto affidato, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del citato GDPR.
- 12. *Il fornitore affidatario* comunica all'IVASS il nome e i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno.
- 13. *Il fornitore affidatario* è tenuto a conservare direttamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema secondo quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 24.11.2008 e successive modifiche e integrazioni.

Firmato digitalmente da	Firmato digitalmente da

PER L'IVASS